Allegato "B" al n. 54129 di Repertorio	(2
STATUTO	B
TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO E SCOPI -	\mathcal{U}
DURATA - SEDE	~
Articolo 1 - Denominazione	1
E' costituita un'Associazione denominata "Associazione	
Sviluppo Digitale", in sigla "ASDIG", (di seguito	,
"l'Associazione").	\ \
Articolo 2 - Requisiti di ammissione	\
Possono aderire all'Associazione le imprese che	\ \
operano da almeno due anni nei mercati indicati al	// _
successivo art. 3.1 e precisamente i seguenti:	V\
Editoria digitale multimediale	
 servizi integrati e tecnologia per lo sviluppo 	
digitale	Λ.
 sviluppo, erogazione e gestione di servizi a 	(John
valore aggiunto	N40
• entertainment digitale	2
marketing digitale	
• sistemi di pagamento mobile (sim e off sim)	7
• analisi e data mining	W ,
• servizi di connettività	M.
• fornitura Applicazioni premium per devices e	V 2
store di mercato;	
• fornitura di applicazioni e servizi web	
• contenuti streaming e eventi digitali	\
servizi IoT di utilities e innovation	
Articolo 3 - Oggetto - Scopi	\mathcal{A}
3.1 Associazione Sviluppo Digitale è una associazione	CZ.
di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica	
e apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro	
L'Associazione intende svolgere la propria attività	
prevalentemente all'interno dei seguenti mercati:	
Editoria digitale multimediale	12
 servizi integrati e tecnologia per lo sviluppo 	7
digitale	\sim
 sviluppo, erogazione e gestione di servizi a 	7 2
valore aggiunto	
• entertainment digitale	
• marketing digitale	STELL
sistemi di pagamento mobile (sim e off sim)	' /
analisi e data mining	V
servizi di connettività	
• fornitura Applicazioni premium per devices e	
store di mercato;	
• fornitura di applicazioni e servizi web	/
• contenuti streaming e eventi digitali	\mathcal{M}
• servizi IoT di utilities e innovation	- /
promuovendo e favorendo l'adesione di nuovi Associati	(
che realizzino, gestiscano e/o eroghino Servizi	

- - Si adopera affinché si sviluppi un mercato dei contenuti e dei servizi digitali legale e sicuro che consenta ai consumatori un accesso e una fruizione agevoli ai contenuti di concerto con semplicità e sicurezza dei mezzi di pagamento.

 - 3. Interviene per garantire la trasparenza e l'equità dei rapporti economici, giuridici e tecnici tra gli Associati e tutti gli attori e operatori che operano nei mercati dei Servizi, secondo principi di libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza; ------
 - 4. favorisce la diffusione dei Servizi, nonché il consolidamento, lo sviluppo e l'innovazione degli stessi, promuovendo l'adozione di politiche economiche e la definizione di un contesto normativo/regolamentare utile al consolidamento degli investimenti operati degli Associati, incentivandone di nuovi;
 - 5. Veicola servizi di informazione, consulenza e assistenza per i propri Associati; -----

 - 7. Promuove la strategia di tutela del mercato in linea con i diritti del consumatore finale, rispettando e applicando i principi fondamentali; -
 - 8. Promuove azioni volte a incrementare la fiducia dei consumatori quali ad esempio campagne istituzionali, incontri, eventi e dibattiti anche con i rappresentanti delle Autorità e delle Associazioni dei Consumatori;
 - 9. Promuove nuovi sviluppi del mercato dialogando con Enti e Istituzioni al fine di individuare opportunità di interesse e utilità per i consumatori finali;
 - 10. Interviene ai tavoli di discussione con Autorità, Enti e altre aziende coinvolte nel mercato al fine di predisporre confronti e

	discussioni in coerenza con il principio di
	dialogo e collaborazione per il mercato di
	riferimento;
11	. Stipula accordi e convenzioni alle quali gli
	Associati possano aderire;
12	. Contribuisce di concerto con gli enti
	regolatori e con i rappresentanti di tutti gli
	attori del mercato alla definizione delle norme
	che regolano il settore
13	. rappresenta le posizioni degli Associati in
	tutte le sedi istituzionali e pubbliche, in
	Italia e all'estero;
14	. Assiste e tutela i diritti, gli interessi e
	le ragioni dell'Associazione e degli Associati,
	se del caso anche agendo in giudizio in ogni
	sede, là dove sia individuato un ambito
	commerciale o giuridico di interesse comune per gli Associati;
9 E	. Promuove e partecipa attivamente alla
15	realizzazione di modelli di autoregolamentazione
	del mercato, favorendone la promozione verso i
	consumatori e l'adozione da parte di tutti i
	propri Associati coinvolti;
16	gestisce uno sportello digitale attraverso
TO	il quale veicolare ai consumatori ed alle
	istituzioni informazioni sui Servizi proposti
	dagli associati e sulle modalità di fruizione
	degli stessi;
17	. si attiva per designare e accreditare propri
	rappresentanti presso Enti, Comitati o Tavoli di
	lavoro, anche esterni all'Associazione, con
	particolare riferimento ai tavoli regolamentari
	e, ad esempio, quelli istituiti per discutere la
	gestione collettiva dei diritti di proprietà
	intellettuale;
18	. Può aderire ad organizzazioni analoghe, che
	operino a livello nazionale e internazionale o
	definisce, insieme a queste, organismi comuni
	partecipativi;
19	. dialoga con i consumatori attraverso
	campagne istituzionali, incontri, eventi e
	dibattiti, confrontandosi anche con i
	rappresentanti delle loro Associazioni
	riconosciute e delle Autorità nazionali;
20	. contribuisce alla definizione di standard
	tecnici, anche individuando linee guida comuni,
	per la fornitura dei servizi, confrontandosi ad
	esempio con gli operatori delle
	telecomunicazioni, le OTT, gli Enti bancari e
	quelli erogatori/gestori di servizi di pagamento

elettronici; -----

Il nome ed i dati anagrafici del rappresentante designato degli Associati verrà indicato, a cura del Segretario Generale, nel Libro degli Associati di cui all'art. 23.1 punto iii). -----_____ Articolo 7 - Ammissione, Durata 7.1 La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante titolare 0 Associato. 7.2 La domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo e contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del regolamento interno, delle policies e dei codici etici e/o di predisposti 0 condivisi autoregolamentazione di ammissione dall'Associazione. Nella domanda l'impresa richiedente deve inoltre indicare il suo natura dell'attività legale rappresentante, la esercitata, l'ubicazione dei suoi uffici, il numero dei fornire tutte le ulteriori nonché dipendenti, dal che verranno stabilite Consiglio indicazioni Direttivo ed allegare il certificato di residenza L'aspirante fiscale nell'Unione Europea. Associato dovrà allegare alla domanda di associazione almeno due lettere di presentazione redatte da due Soci Fondatori o da Soci Ordinari associati da almeno 2 (due) anni. Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo durante la riunione successiva al ricevimento della documentazione completa. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo l'aspirante Associato può richiedere Presidente di sottoporre la propria domanda al riesame da parte dell'Assemblea, che la esaminerà in sessione straordinaria in occasione della prima convocazione modo definitivo; deciderà in successiva e presentazione dell'istanza di riesame a seguito della pronuncia negativa del Consiglio Direttivo non comporta l'assunzione provvisoria dello status di Associato. ---7.5 Il rapporto con l'Associato decorre, di regola, dal giorno in cui viene accolta la domanda di ammissione ed ha durata fino al recesso, come disciplinato dal articolo 10, o alla adozione di successivo provvedimento di espulsione, secondo le modalità e le di cui al successivo articolo 11, o verificarsi di una delle ipotesi di cui al successivo articolo 12. ----effetti della quantificazione 7.6 soli contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione. -----7.7 Il cambiamento di ragione sociale non estingue il _____ rapporto associativo.

Articolo 8 - Diritti e obblighi degli Associati ------8.1 L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il regolamento interno, policies ed i codici etici e/o autoregolamentazione predisposti 0 dall'Associazione. -----In particolare le imprese associate si impegnano: a partecipare attivamente alla vita associativa; a non contemporaneamente parte di associazioni con caratteristiche, scopi e comportamenti pregiudizievoli per la Associazione; a non tenere condotte pregiudizievoli per gli scopi, gli interessi l'immagine dell'Associazione; a versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione. 8.2 Tutti gli associati sono inoltre tenuti a fornire all'Associazione quegli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali, salvo che dette informazioni siano idonee a influenzare le condotte commerciali delle imprese associate in modo da alterare il gioco della concorrenza o che esistano vincoli di confidenzialità assunti da terze parti. ------8.3 I soci Ordinari e Fondatori hanno diritto di ricevere Ιe prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione. -----8.4 I soci Ordinari e Fondatori, inoltre, hanno il diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto. -----8.5 Ciascun Socio (inclusi i Soci onorari), infine, ha diritto di utilizzare il logo dell'Associazione nei limiti previsti dall'apposito regolamento. -----Articolo 9 - Contributi -----9.1 Tutti ali Associati, come precedentemente individuati all'articolo 6.2, comma 1, sono tenuti a versare i contributi associativi nella misura e secondo le modalità che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono stabilite dall'Assemblea. -----9.2 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale. _____ rappresentanza, la tutela generale, 9.3 l'informativa, la consulenza e l'assistenza, la partecipazione alla vita associativa, l'esercizio dell'elettorato attivo o passivo vengono riservate alla generalità degli Associati (ordinari e fondatori) in

-----Articolo 10 - Recesso 10.1 Gli Associati hanno diritto di recedere in momento dall'Associazione, qualsiasi dichiarazione di recesso inviata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio in corso. ------Il recesso, ai sensi dell'art. 24 c.c., ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la dichiarazione di recesso sia fatta almeno tre mesi prima. -----10.2 L'Associato che recede sarà tuttavia tenuto al rispetto delle obbligazioni di contribuzione al fondo associativo per la restante parte dell'anno solare e avrà diritto alla restituzione della _____ associativa versata. _____ Articolo 11 - Sanzioni 11.1 I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni secondo i criteri di applicazione definiti nel regolamento interno: ----adottato del comportamento - Censura dall'Associato; - Sospensione dall'esercizio dei diritti sociali e dalle attività dell'Associazione per un periodo a sei mesi; ----non superiore Decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche assunte nel Consiglio Direttivo dell'Associazione, incluso il Presidente, per i motivi indicati nel presente Statuto o nel regolamento interno; - Espulsione nel caso di continuata morosità, di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti ruolo di Associato o per essersi reso protagonista di gravi comportamenti in grado, a giudizio del Consiglio Direttivo, di nuocere gravemente al mercato, all'Associazione o a uno o più degli Associati, con le ulteriori conseguenze di cui all'art. 12.3. ------11.2 Le sanzioni vengono comunicate dal Presidente (o Presidente Vicario o dall'altro Vice Vice Presidente) per iscritto all'Associato (via Pec o con raccomandata AR). -----L'Associato può far pervenire al Consiglio Direttivo, entro 10 giorni dal in persona del Presidente, ricevimento della comunicazione delle sanzioni, le difese scritte, trasmettendole via Pec o raccomandata AR. -----Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, esame delle difese scritte pervenute. previo

regola con il pagamento dei contributi associativi. ----

L'applicazione delle sanzioni decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta (da spedire via

PEC o Raccomandata AR) inviata dal Presidente, per
conto del Consiglio Direttivo, che contiene la
deliberazione del Consiglio Direttivo
11.3 E' ammessa una sola volta in ogni caso la
possibilità di proporre l'istanza di riesame
all'Assemblea. L'istanza di riesame non ha effetto
sospensivo delle sanzioni
Articolo 12 - Cessazione della condizione di Associato
12.1 La qualità di Associato dell'Associazione si perde
per:
- Cessazione delle attività da parte
dell'Associato;
- Perdita di una o più delle caratteristiche
soggettive alle quali è subordinata l'ammissione
nella Associazione per un periodo superiore a tre
mesi (quali l'esercizio in forma professionale e
con carattere prevalente, nei due anni
precedenti, in una delle categorie previste
dall'oggetto dell'Associazione);
- Recesso;
- Espulsione ai sensi dell'articolo 11
12.2 In ogni caso l'Associato cessato non è esonerato
dal rispetto degli obblighi di contribuzione a norma
dell'articolo 9 per l'anno in corso e dal permanere di
un obbligo di riservatezza della durata di 36
(trentasei) mesi dalla cessazione come specificato
infra sub articolo 28.
12.3 Con la cessazione del rapporto associativo, il
Socio perde automaticamente la titolarità delle cariche
sociali all'interno dell'Associazione e la facoltà di
utilizzare i loghi, i marchi e qualsiasi altro segno
distintivo dell'Associazione
TITOLO III ORGANI SOCIALI
Articolo 13 - Organi Sociali
13.1 Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
Il Segretario Generale;
Il Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico -
13.2 Tutte le cariche sociali dell'Associazione, con
l'espressa esclusione del Segretario Generale e del
Collegio dei Revisori dei conti (o del Revisore Unico)
che potranno essere indipendenti, sono riservate a
esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle associate aderenti.
13.3 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 14.3, punti iv e v.
13.4 Le cariche sociali non sono cumulabili con alcuna

altra carica dell'Associazione	~ {
13.5 Coloro che sono chiamati a qualunque incarico in	Ç
ambito associativo sono tenuti a uniformarsi ai	
comportamenti previsti dall'eventuale codice etico	
vigente.	
TITOLO IV ASSEMBLEA	
Articolo 14 - Poteri	
14.1. L'Assemblea è investita dei poteri ad essa	
espressamente riservati dalla legge o dal presente	`
Statuto	
14.2 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli	
Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità	
alla legge e al presente Statuto e al Regolamento	
interno, obbligano tutti gli Associati, compresi gli	
assenti e i dissenzienti	
14.3 L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:	
i. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra	
quelli designati dagli associati,	
ii. Eleggere il suo Presidente ed i suoi	
Vicepresidenti, nel numero massimo di due (2),	
tra i membri del Consiglio;	
iii. Designare tra i vicepresidenti il Vicepresidente	
Vicario legittimato in caso di impedimento e/o	
assenza del Presidente ad esercitare tutte le	
funzioni del sostituto senza necessità di	
delega;	
iv. Nominare il Segretario Generale e approvare il	
suo emolumento così pure decidere se dovrà	
essere indipendente o nominato dagli Associati; -	7
v. Eleggere i membri del Collegio dei revisori dei	//
conti ed il suo Presidente, ovvero il Revisore	
Unico, e, se del caso, approvare il relativo	
emolumento;	
vi. Formulare le linee guida dell'attività	15
dell'Associazione;	•
vii. Approvare il programma di attività proposto dal	
Consiglio;	
viii. Approvare il bilancio preventivo;	\
ix. Approvare il bilancio consuntivo;	
x. Determinare e modificare l'ammontare della Quota	
associativa e determinare gli eventuali	.52
contributi ulteriori a carico degli Associati su	10
proposta del Consiglio;	-
xi. Deliberare le modifiche al presente Statuto;	
xii. Deliberare lo scioglimento dell'Associazione ed	
i provvedimenti conseguenti;	
xiii. Deliberare sulle istanze di riesame di cui	
agli artt. 7.4 e 11.3;	
xiv. Deliberare su ogni altro argomento ad essa	•
sottoposto dal Consiglio Direttivo.	

Articolo 15 - Convocazione -----

15.1 L'Assemblea si riunisce:

- a) In via ordinaria, almeno due volte l'anno:
 - i. entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali;

- ii. entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo. -----
- b) In via straordinaria (i) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o (ii) ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati, oppure (iii) ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili (o il Revisore Unico), o (iv) su richiesta del Segretario Generale in caso di necessità e/o urgenza. ------
- 15.2 La richiesta motivata dovrà essere diretta per iscritto, via Pec o raccomandata AR, al Presidente (o ad uno dei Vice Presidenti) e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di 14 (quattordici) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
- 15.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente (o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente) con avviso da spedirsi agli aventi diritto, a norma del presente Statuto, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

L'assemblea straordinaria può essere convocata, oltre che dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente anche dai soggetti indicati all'art. 15.1 e pertanto dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno un decimo degli Associati, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori contabili/Revisore Unico, ovvero dal Segretario Generale. ------

15.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, può essere convocata con comunicazione inviata via fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea degli Associati se non è stata regolarmente convocata può riunirsi in forma totalitaria se sono presenti, in proprio o per delega

tutti gli Associati aventi diritto di voto (fondatori e ordinari) e se tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti (o il Revisore informati (in forma scritta) Unico)sono stati dell'assemblea e degli argomenti da trattare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----15.5 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, che dovrà essere, a cura del Segretario Generale, trascritto sul libro delle decisioni degli Associati entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea e dovrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. -----Articolo 16 - Quorum Costitutivo e deliberativo -----L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega, salvo quanto disposto di seguito. -----16.2 L'Associato può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono in Assemblea da un altro Associato avente diritto di voto, con delega scritta consegnare all'ufficio di Presidenza -----Un Associato non può essere portatore di più di una delega di voto. 16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti degli Associati presenti aventi diritto di voto, senza tener conto degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa. 16.4 Le delibere di cui all'art 6.1 (c), 14.3 (ii), (iii), (iv), (vi), (x), e le proposte di modifica dello Statuto non indicate nei paragrafi che seguono si adotteranno con maggioranza dei due terzi dei presenti. 16.5 Per le proposte di modifica dello Statuto che vertano sugli artt. 2 (requisiti di ammissione), 3 (oggetto-scopi), 12 (cessazione della condizione di Associato), l'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli Associati e delibera a maggioranza dei voti degli Associati presenti aventi diritto di voto. -----Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea si considera regolarmente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera all'unanimità degli associati presenti

aventi diritto di voto, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 21 c.c.
16.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in
conformità del presente statuto, vincolano tutti gli
Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti,
salvo l'esercizio della facoltà di recesso
Articolo 17 - Presidenza e conduzione dei lavori
17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso
di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente
Vicario e, in caso di impedimento di guest'ultimo, dal
secondo Vice Presidente. In assenza del Presidente e di
entrambi i Vice Presidenti, la presidenza sarà assunta
dall'Associato eletto dall'assemblea degli Associati
all'unanimità degli Associati presenti e aventi diritto
di voto
17.2 Funge da Segretario il Segretario Generale o una
persona designata dall'Assemblea.
17.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea degli
Associati constatare il diritto di intervento alla
stessa, la regolarità delle deleghe e la validità della
costituzione dell'assemblea. Il Presidente
dell'Assemblea degli Associati inoltre regola lo
svolgimento della riunione, disciplina gli interventi,
dirige e regola la discussione, stabilisce ordine e
procedure della votazione nonché le modalità di
rilevazione dei voti, risolve le eventuali
contestazioni
17.4 Le Assemblee degli Associati possono altresì
tenersi mediante video conferenza e/o audio conferenza
purché:
i. Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di
accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, il regolare svolgimento
dell'adunanza, constatare i risultati delle
votazioni;
ii. Siano presenti in un unico luogo almeno il
Presidente dell'Assemblea e il segretario;
iii. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in
tempo reale e simultaneamente alla discussione,
di trasmettere e/o visionare documenti;
iv. Siano indicati nell'avviso di convocazione le
modalità di connessione.
La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano
presenti il Presidente dell'Assemblea e il
segretario
TITOLO V CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo
18.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo, nominato dall'assemblea degli Associati,
=
composto da un numero non superiore a sette membri

I Soci Fondatori sono membri di diritto del primo
Consiglio Direttivo.
Successivamente, l'Associazione sarà amministrata dal
Consiglio Direttivo composto da massimo 7 (sette)
membri di cui:
*3 membri eletti tra i designati fra tutti gli
Associati aventi diritto al voto;
*3 membri eletti tra i Soci Fondatori;
*1 membro dovrà essere il Presidente uscente o
comunque l'ultimo Presidente ad aver ricoperto la
carica
In caso di parità di voti, risulterà sempre eletto il
Socio che risulta iscritto da
più tempo, in caso di ulteriore parità (per esempio
soci iscritti nello stesso giorno) risulta eletto il
più anziano di età
- In membri dimessi o espulsi dal Consiglio Direttivo o
che, per qualsiasi motivo, siano cessati dall'incarico
verranno sostituiti per cooptazione del Consiglio
Direttivo medesimo, secondo quanto precisato dall'art.
18.5.
18.2 Partecipano alle sessioni del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto il Collegio dei revisori dei
Conti o il Revisore Unico
18.3 Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo ha
durata biennale.
18.4 I membri del Consiglio Direttivo non possono
delegare terzi a partecipare alle sedute del Consiglio
stesso
18.5 Salvo quanto previsto dal successivo articolo
18.6, i membri dimessi o espulsi dal Consiglio
Direttivo che, per qualsiasi motivo, siano cessati
dall'incarico verranno sostituiti con altri membri
cooptati dal Consiglio Direttivo su designazione dello
stesso Associato che ha espresso il Consigliere
uscente. Il Consigliere cooptato resterà in carica fino
alla successiva Assemblea degli Associati che
provvederà a sostituire i membri dimessi o espulsi su
designazione dello stesso Associato che ha espresso il
Consigliere uscente. La carica del Consigliere così
nominato dall'assemblea degli Associati scadrà insieme
a quella degli altri membri del Consiglio Direttivo
18.6 In caso di dimissioni, espulsione, o cessazione
dalla carica per qualunque motivo del Presidente ovvero
della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
decade l'intero Consiglio Direttivo ed il Vice
Presidente Vicario o l'altro Vice Presidente o uno dei
membri del Consiglio Direttivo ovvero il Presidente
del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, convoca,
senza indugio e comunque entro 10 giorni dalla

cessazione dalla carica, l'Assemblea degli Associati
per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica per
prorogatio, per l'ordinaria amministrazione, fino alla
nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 19 - Poteri ed Attività del Consiglio
19.1 Sono di competenza del Consiglio Direttivo le
delibere relative alle seguenti materie:
1. Predisposizione del Programma di attività e
modalità di attuazione delle finalità dell'Associazione;
2. Indirizzare l'attività sociale e gestire
-
economicamente e amministrativamente
l'Associazione stipulando gli opportuni contratti e atti ivi compresa la delega delle funzioni del
Segretario Generale a terzi;
3. Dare esecuzione alle risoluzioni dell'Assemblea;
4. Esaminare la domanda di ammissione degli
aspiranti Associati e deliberare sulla stessa;
5. Elaborare e sottoporre all'Assemblea il bilancio
preventivo, consuntivo e lo stato dei conti;
6. Proporre all'assemblea l'ammontare e le modalità
di pagamento dei contributi sociali, nonché di
eventuali contributi straordinari;
7. Elaborare il regolamento interno
dell'Associazione e la relazione dell'attività
svolta da sottoporre all'Assemblea
8. Nominare rappresentanti e delegati
dell'Associazione per il compimento di alcune
attività;
9. Determinare le condizioni per l'uso dei fondi
bancari nominando gli opportuni procuratori;
10. Tutelare i diritti, gli interessi e le
ragioni dell'Associazione e/o degli Associati, se
del caso anche agendo in giudizio e in qualsiasi
sede, ordine e grado e giurisdizione competente
per la tutela degli interessi degli Associati
avanti le giurisdizioni di ogni ordine e grado o
le componenti autorità amministrative, anche
indipendenti;
11. Acquistare beni / servizi non inclusi nel
bilancio preventivo sempre che il loro importo
non superi il 10% del bilancio preventivo;
12. Costituire le commissioni specializzate ed i
gruppi di lavoro, il cui funzionamento, e
composizione saranno disciplinati dal Regolamento interno;
13. Eseguire le funzioni delegate dall'assemblea
13. Eseguire le lunzioni delegate dall'assemblea

14. Deliberare sulle sanzioni da applicare agli

Associati ex art. 11; -----Conferire ulteriori incarichi, in aggiunta a quelli indicati al successivo art. 23, compiti e poteri al Segretario Generale. _____ 19.2 Il Consiglio Direttivo determina i criteri e le modalità per lo scambio dei dati tecnici e delle informazioni necessarie per la realizzazione delle attività associative. -----19.3 Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare e revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti determinandone i poteri. -----19.4 Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri e su proposta di un membro del Consiglio Direttivo o del Segretario generale, nominare e revocare consulenti aventi riconosciuta esperienza nei settori di interesse dell'Associazione determinandone le attività, la durata dell'incarico e il compenso. Articolo 20 - Convocazione del Consiglio -----20.1 Il Consiglio si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi, in Italia, anche a mezzo video conferenza o audio conferenza. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vicepresidente in caso di impedimento, dall'altro Vicario ο, Vicepresidente, ovvero in assenza dei soggetti menzionati dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. _____ 20.2 Le riunioni sono convocate dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente , ovvero dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, ogni volta che gli affari dell'Associazione lo esigano (comunque almeno 4 volte l'anno) con predisposizione dell'ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con scritta (lettera raccomandata, comunicazione telegramma, fax o e-mail) ed in caso di urgenza con scritta (lettera raccomandata comunicazione telegramma o fax o e-mail) inviata almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Anche in assenza regolare convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e dei membri del Collegio dei revisori dei conti (o del Revisore Unico). -----20.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Ricevuta

tale richiesta, il Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario o l'altro Vice Presidente), deve provvedere alla convocazione della riunione del Consiglio Direttivo entro i successivi 3 (tre) giorni. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro 7 (sette) giorni dalla convocazione.

Articolo 21 - Validità e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio

21.1 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti validi raccolti, non computando i voti nulli o non espressi. -----21.2 Per le materie di cui al precedente articolo 19, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, è richiesta la presenza e il voto favorevole di non meno dei due terzi dei membri del Consiglio. -----21.3 Di ogni riunione e deliberazione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero dal segretario della riunione, nominato dal Consiglio Direttivo nel caso di assenza o impedimento del Segretario Generale. Il Verbale consiliare dovrà essere trascritto, a cura del Segretario Generale, sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data della riunione consiliare. -----

- TITOLO VI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE VICARIO, VICE - PRESIDENTE e SEGRETARIO GENERALE ------

Articolo 22 - Presidente, Vice Presidente Vicario e Vice Presidente ------

- 22.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica due (2) anni. Il Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto e dura in carica lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo
- 22.2 Il Presidente, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli conferiti dal Consiglio, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
- 22.3 Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto e ne dirige i lavori.
- 22.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Vicepresidente Vicario.
- 22.5 I Vice Presidenti vengono eletti in numero massimo

di due (2) dall'Assemblea degli Associati, sono membri
del Consiglio Direttivo e durano in carica due (2) anni
(fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33.1).
Fra di essi viene eletto il Vice Presidente Vicario
legittimato in caso di impedimento e/o assenza del
Presidente ad esercitare tutte le sue funzioni senza
necessità di delega
22.6 I Vice Presidenti potranno esercitare specifiche
attribuzioni e/o poteri attribuiti dal Consiglio
Direttivo
22.7 Il Presidente ed i Vice Presidenti non potranno
restare in carica per più di due mandati consecutivi
Articolo 23 - Segretario Generale
23.1 Il Segretario Generale viene scelto tra persone di
riconosciuta competenza ed autorevolezza nel settore
dagli Associati, è nominato dall'Assemblea, che ne
determina la durata in carica fino ad un massimo di 2
(due) anni, è rieleggibile e può essere scelto tra i
membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deciderà se
il segretario generale sarà indipendente dagli
Associati ovvero scelto fra gli associati stessi
Il Segretario coadiuva e affianca il Presidente e,
oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che
potranno essergli attribuiti dal Consiglio, partecipa
alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di
voto qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo
ed inoltre provvede:
i. Ad attuare le politiche dell'Associazione come
definite nelle linee guida dell'assemblea e nelle
delibere del Consiglio Direttivo;
ii. A mantenere e sviluppare le relazioni
istituzionali dell'Associazione con i terzi;
iii. Alla istituzione, tenuta e all'aggiornamento
del libro degli Associati; del libro delle
riunioni del Consiglio Direttivo e del libro
delle Assemblee degli Associati;
iv. Alla gestione della corrispondenza;
v. Alla redazione ed alla conservazione dei verbali
delle riunioni degli organi;
vi. Redige lo schema del progetto di bilancio
preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo
entro il mese di ottobre, e del bilancio
consuntivo, da sottoporre al Consiglio entro il
mese di marzo;
vii. Alla tenuta della contabilità
dell'Associazione nonché alla conservazione della
documentazione relativa;
viii. Si incarica della riscossione della quota
associativa e degli eventuali contributi e al
pagamento delle spese in conformità delle

- decisioni del Consiglio;
- ix. Provvede al coordinamento, sotto il profilo gestionale e amministrativo e secondo indicazioni del Consiglio, delle attività interne dell'Associazione e delle sue eventuali Commissioni e Gruppi di lavoro;
- Provvede alla rendicontazione periodica e, su richiesta del Consiglio Direttivo, sull'attività svolta sulla contabilità dell'Associazione. -----

Articolo 24 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico ------24.1 Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati, la prima volta, nell'atto costitutivo e, seguito, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica esercizi, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo degli esercizi del loro mandato e sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi. -----La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio dei revisori dei conti è stato ricostituito. -----In alternativa al Collegio dei revisori dei Conti l'assemblea degli Associati può nominare il Revisore Unico. -----24.2 Almeno un membro del Collegio dei Revisori dei conti deve essere scelto tra i revisori iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. caso di nomina del Revisore Unico, lo stesso dovrà deve essere scelto tra i revisori iscritti nel Registro dei

legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del _____ decreto legislativo n. 39/2010. 24.3 Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di

quello più anziano di età. -----24.4 L'assemblea degli Associati nomina il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, come previsto dall'art. 14.3. punto v. -----

preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto

24.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore Unico) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria nonché sul rispetto della legge e dello statuto e ne riferisce al Consiglio e all'Assemblea nonché con la relazione sui bilanci. -----

24.6 Il Collegio dei revisori dei conti (o il Revisore

Unico) esercita le proprie funzioni agendo di propria iniziativa, o su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione, anche di un solo Associato, fatta per iscritto, relazionando in forma scritta il Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Associato, salvo si rendano necessarie verifiche che per loro natura e complessità richiedano maggiori tempi di esecuzione. ------Il Collegio dei Revisori dei conti (o il Revisore Unico) partecipa alle assemblee degli Associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----TITOLO VII BILANCIO - RISORSE - PATRIMONIO - RENDICONTO Articolo 25 - Esercizio - Bilancio - Rendiconto ------25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----25.2 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come previsto dagli artt. 14.3, 15.1 e 23 del presente statuto., rispettivamente entro il mese di novembre ed ________ entro il mese di aprile. -----Articolo 26 - Risorse Economiche gestione delle risorse all'interno Tга dell'Associazione è improntata a criteri di trasparenza _____ ed economicità. 26.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività principalmente dalla quota annuale associativa e dagli eventuali contributi a qualsiasi titolo, anche di terzi. Eventuali altre modalità di reperimento delle risorse economiche derivanti dall'erogazione di servizi ad Associati o a terzi dovranno essere preventivamente Consiglio, previa verifica approvate dal consequenti impatti organizzativi e fiscali. Articolo 27 - Patrimonio - Contributi Sociali -----27.1 Il patrimonio iniziale è pari ai versamenti eseguiti dai soci fondatori come stabilito dall'atto _____ costitutivo. 27.2 La quota associativa annuale è fissata per il primo anno nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea (come indicato all'art. 14.3 punto x del presente statuto); non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di _____ Associato. 27.3 Il nuovo Associato, in qualsiasi momento avvenga la sua ammissione, dovrà corrispondere la quota annuale divisa per le dodici mensilità moltiplicata per i mesi che restano alla fine dell'anno. -----27.4 La quota associativa di ciascun anno deve essere corrisposta da tutti i soci entro il 31 gennaio

BININ

Mue & Me

SS

any

27.5 Il patrimonio può essere costituito anche dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti a suo favore dell'Associazione per gli scopi di cui all'art. 3. ----- TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI -----Articolo 28 - Riservatezza ------28.1 Gli Associati garantiscono reciprocamente che tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Statuto. _____ 28.2 Ciascun Associato si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna informazione riservata ed a non farne uso per scopi diversi dal perseguimento dell'oggetto sociale senza il consenso scritto di ciascun Associato. ------28.3 Gli obblighi di cui sopra non si estendono alle informazioni che (a) fossero già di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o che lo divengano successivamente per circostanze non ascrivibili alle parti; o (b) che si renda necessario divulgare per vincolo di legge o regolamenti applicabili o su richiesta delle competenti Autorità o di un organo governativo. In quest'ultima ipotesi, l'Associato obbligato alla divulgazione si consulterà preventivamente con il Presidente al fine di giungere ad un accordo riguardo ai tempi e contenuti di qualsiasi divulgazione, salvo che la previsione di legge o regolamentare o la richiesta della competente Autorità impedisca tale preventiva consultazione. ----28.4 Gli obblighi di cui sopra perdurano anche nel caso di singola cessazione del rapporto associativo per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla cessazione stessa come previsto anche dall'art. 12.2. del presente statuto. _____ Articolo 29 - Titolarità dei dati ------29.1 Ciascun Associato rimarrà titolare di diritti, brevetti, prodotti, sistemi, know-how e proprietà intellettuali in genere messi a disposizione realizzati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel corso dell'attività associativa. -----Articolo 30 - Scioglimento dell'Associazione -----30.1 Lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni conseguenti possono essere deliberati dall'Assemblea con il quorum costitutivo e deliberativo stabilito nell'art. 16.5 e nell'art. 21 u.c. c.c. ______ 30.2 Successivamente, l'Assemblea, con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. -----

dell'anno di competenza. ------

Articolo 31 - Arbitrato ------Tutte controversie le concernenti l'interpretazione e/o la validità e/o l'efficacia di una o più clausole del presente Statuto o inerenti diritti di un Associato o di più Associati a loro conferiti ai sensi dello Statuto, od ancora rapporti tra Associazione ed Associati o direttamente tra Associati disciplinati da una o più norme dello ivi compresi i provvedimenti adottati Statuto, dall'Assemblea della Associazione sulla istanza di riesame ex art. 11.3, in deroga a quanto disposto 824 bis c.p.c., saranno deferite dall'art. esclusivamente ad un arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Milano, che le definirà mediante determinazione contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. L'arbitrato sarà esperito secondo equità, senza formalità di procedura e non sarà impugnabile, salve le ipotesi di annullamento giurisdizionale di cui al secondo comma dell'art. 808 ter c.p.c., e dovrà, infine, essere ultimato entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione del mandato. -----

Articolo 32 - Norma di rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Fanno inoltre parte integrante del presente Statuto i Regolamenti attuativi.

Articolo 33 - Disposizioni transitorie

33.1 Il primo mandato del Consiglio Direttivo eletto successivamente alla costituzione dell'Associazione avrà una durata di due (2) anni così pure permarranno nell'incarico per la stessa durata il Presidente ed i due vice presidenti.

33.2 Al momento della costituzione dell'Associazione tutti i Soci Fondatori hanno diritto a nominare un

Articolo 34 - Disposizioni finali

34.1 Ai fini della determinazione dei quorum di cui al presente Statuto eventuali frazioni si arrotondano per eccesso.

membro del Consiglio Direttivo. -----

Copia conforme all'originale.
Milano, 22 ottobre 2019

